



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 11/21 del 11.3.2020

Modifica della deliberazione della Giunta del 2.10.2018 n. 48/26 concernente la “Disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul versamento di adeguate cauzioni a garanzia. L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 21, comma 5”

Obbligo di rimboschimento compensativo

L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.000 metri quadrati.

Il rimboschimento compensativo si applica alle aree boscate di seguito definite:

1. superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore di 20 metri;
2. macchia - foresta con presenza di specie arboree forestali di fertilità e sviluppo tali da costituire una fase di transizione con la foresta mediterranea;
3. macchia alta composta in prevalenza da specie arbustive (corbezzolo, fillirea, lentisco, ecc.) con altezza media compresa fra 2 e 5 metri;
4. vegetazione dunale e retrodunale, macchie e garighe litoranee, dislocate entro la fascia costiera individuata dal PPR;
5. castagneti e sugherete;
6. rimboschimenti e imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
7. aree già boscate che a seguito di pratiche selvicolturali, oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentino una copertura arborea o arbustiva temporaneamente inferiore al 20 per cento;
8. vegetazione rupestre e popolamenti ripari;

Il rimboschimento compensativo non si applica alle aree di seguito definite:

- a) colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni agricoli lavorati o pascolati, quando il processo in atto abbia determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo e siano trascorsi meno di quindici anni dall'inizio del processo di colonizzazione;
- b) formazioni a macchia bassa con altezza media, uguale o inferiore a 2 metri, dominate da specie di sviluppo minore, quali cisto, ginestre, eriche ed arbusti aromatici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Casi di esonero dagli interventi compensativi per tipologia di intervento

Non è prevista la compensazione quando le azioni poste in essere siano finalizzate alla cura e alla gestione del territorio, a contenere l'abbandono delle aree rurali e a contrastare lo spopolamento delle campagne. Per tali motivi, gli interventi di trasformazione, sono esonerati dall'obbligo di rimboschimento nei casi di seguito elencati:

- a) ricostituzione di castagneti da frutto, ciliegeti, noceti, mandorleti, noccioleti, oliveti;
- b) ripristino del pascolo o della coltura agraria (vigneti, frutteti, seminativi) in aree ove sia in corso, da non più di 15 anni, un processo di colonizzazione naturale con specie arboree ed arbustive. In fase di istruttoria la valutazione può essere effettuata tramite la consultazione di documenti di archivio e/o con l'utilizzo di sistemi informatici geografici (foto aeree, immagini satellitari, ecc);
- c) realizzazione di sistemi agro-silvo-pastorali (*agroforestry*) mediante l'esercizio della coltura agraria nei boschi, nei casi in cui l'intervento lasci il piano arboreo, le chiome delle piante e l'area di incidenza delle chiome invariati;
- d) eliminazione della vegetazione di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia;
- e) eliminazione della vegetazione nelle frane attive ove si renda necessaria la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestale;
- f) realizzazione di viabilità ad uso esclusivamente forestale finalizzata e connessa alle pratiche selvicolturali;
- g) opere di prevenzione dagli incendi (fasce parafuoco, viabilità di servizio, vasconi).

Criteri per l'individuazione delle aree

1. In assenza di individuazione di aree da sottoporre prioritariamente a rimboschimento, mediante gli strumenti di pianificazione regionali vigenti (PFAR, Pianificazione distretti forestali), le aree ove realizzare il rimboschimento compensativo vengono scelte seguendo l'ordine di priorità di seguito elencato:
 - a. nell'ambito del bacino idrografico in cui è proposta la trasformazione del bosco;
 - b. nell'ambito di un bacino adiacente a quello in cui è proposta la trasformazione del bosco;
 - c. in altre aree ricadenti nel medesimo Comune.
2. Nel rispetto dell'ordine di priorità su definito va data precedenza alle aree che necessitano di sistemazione idraulico forestale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Qualora il soggetto proponente non abbia disponibilità di superfici idonee può richiederne al Comune nel quale è prevista la trasformazione. In tal caso il Comune assume i necessari accordi con il soggetto proponente.

Modalità di realizzazione

1. La trasformazione del bosco è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
2. In caso di indisponibilità di superfici accorpate, il rimboschimento può essere realizzato su parcelle distinte che abbiano una superficie minima di 2.000 mq.
3. Il numero di piante non può essere inferiore a 1.000 piante/ha; le piantine dovranno essere massimo di due anni d'età, autoctone, preferibilmente locali e certificate ai sensi del Decreto legislativo n. 386/2003 e della determinazione della Direzione generale dell'Ambiente (n. 154 del 18.3.2016).

Tempi di realizzazione

1. La messa a dimora deve essere fatta nel periodo autunno vernino (ottobre-marzo).
2. Nei primi 3 anni dall'impianto devono essere garantite le cure colturali, quali risarcimenti, rinalzi, sarchiature, irrigazioni di soccorso, al fine di una buona riuscita dell'impianto.

Elaborati progettuali e iter procedimentale

Fermo restando l'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco e all'esecuzione dell'intervento compensativo tramite il procedimento unico SUAPE, per l'intervento di compensazione deve essere presentato un progetto esecutivo, redatto da un tecnico abilitato, che comprenda i seguenti allegati:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi che si intendono realizzare e dell'area oggetto di intervento;
- individuazione dell'area oggetto degli interventi compensativi proposti, su carta topografica (scala 1:10000/1:25000) e su planimetria catastale;
- computo metrico estimativo, redatto utilizzando i prezzi di riferimento dei prezziari regionali vigenti o derivanti da analisi dei costi;
- assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto degli interventi compensativi all'esecuzione dei lavori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il progetto di rimboschimento compensativo è approvato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA, di seguito denominato S.T.I.R. del CFVA, competente per territorio. Qualora il rimboschimento o la trasformazione interessi la giurisdizione territoriale di più S.T.I.R. del CFVA, l'autorizzazione è rilasciata dai S.T.I.R. del CFVA ciascuno per la giurisdizione di competenza.

Altri interventi compensativi

Una volta stabilito l'importo del progetto di rimboschimento, qualora non siano disponibili superfici da destinare al rimboschimento compensativo o si ritenga prioritario eseguire altri interventi, la compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione delle opere e dei servizi di seguito elencati:

1. ricostituzione dei boschi esistenti e del paesaggio forestale ed ambientale in ambito rurale e periurbano;
2. sistemazioni idraulico-forestali e opere di ingegneria naturalistica al servizio del bosco e funzionali alla difesa del suolo;
3. interventi selvicolturali e opere per la prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali.

Cauzione a garanzia degli interventi compensativi

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi degli interventi compensativi, prima dell'inizio dei lavori od opere comportanti la trasformazione, il soggetto obbligato a effettuare l'intervento compensativo costituisce una garanzia fidejussoria infruttifera (sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa) in favore dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta del Comune competente per territorio.
3. La garanzia deve contenere la seguente clausola: "La presente garanzia resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante certificato di collaudo dei lavori di compensazione con esito positivo rilasciato dal S.T.I.R. del CFVA competente per territorio, senza che possa essere opposto all'Amministrazione garantita il mancato pagamento dei premi della polizza."
4. Il collaudo è effettuato dal S.T.I.R. del CFVA entro giorni 30 dal ricevimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori formulata dal soggetto obbligato ad eseguire l'intervento compensativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. La cauzione, ad esito di collaudo positivo, è svincolata dopo il termine minimo di tre anni necessario per l'esecuzione degli interventi compensativi, dopo aver constatato che il soggetto interessato non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione o che, diversamente, in tutto o in parte, la cauzione non debba essere incamerata a titolo di penale.
6. In caso di inadempienza totale o parziale del soggetto interessato, la cauzione è utilizzata dal Comune per la realizzazione od il completamento degli interventi di compensazione. In tal caso il Comune può richiedere all'Agenzia FoReSTAS di realizzare il progetto approvato a fronte del rimborso dei costi sostenuti, che non devono essere superiori a quelli preventivati.

Versamento delle somme dovute in luogo degli interventi compensativi

Quando la realizzazione degli interventi compensativi risulti impossibile, il richiedente deve versare al Comune una somma pari all'importo presunto del rimboschimento compensativo, calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale. La somma è versata in forma vincolata in favore del Comune nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione per essere destinata ad interventi di miglioramento forestale e ambientale.

La somma deve essere comprensiva dei costi di progettazione. In alternativa il proponente può farsi carico della progettazione in favore del Comune, fatto salvo l'assenso di quest'ultimo.

Fermo restando la documentazione da presentare, la redazione degli elaborati progettuali e la realizzazione dei lavori sono posti in capo all'Amministrazione comunale o all'Agenzia FoReSTAS con la quale, previa intesa, può individuare l'area per la realizzazione degli interventi compensativi.

L'entità della somma in sostituzione degli interventi compensativi a cura del Comune e/o dell'Agenzia FoReSTAS o del proponente sono approvati dal S.T.I.R. del CFVA competente per territorio.

Resta in ogni caso in capo al S.T.I.R. del CFVA l'approvazione dell'intervento.